



Circolare informativa per la clientela
n. 5/2017 del 10 febbraio 2017

VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS NUOVO MODELLO

- 1. «Voluntary disclosure» - Riapertura dei termini**
- 2. Novità**
- 3. Modello di adesione**
- 4. Relazione accompagnatoria**

La **riapertura** dei **termini** per la **collaborazione volontaria** ad opera del D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225 («Decreto fiscale») porta con sé alcune **novità** introdotte dalla nuova norma, ma anche qualche **incertezza**.

La nuova adesione ricalca i benefici sanzionatori, sia penali che amministrativi, in larga parte simili a quelli di cui alla «vecchia» procedura di adesione.

L'Erario si attende un successo in questa operazione, almeno sulla scorta dei dati che derivano dall'edizione del 2015, che ha visto l'emersione di 59 miliardi di euro, con entrate di 4 miliardi di euro da parte dei 129.000 contribuenti che hanno presentato l'istanza di collaborazione volontaria.

Ma visto il **gravoso impegno** che ha assorbito gli uffici per tutto il 2016, per la liquidazione delle «vecchie» istanze, il Legislatore ha posto gli oneri di conteggio in capo ai contribuenti stessi.

1. «Voluntary disclosure» - Riapertura dei termini

L'art. 7, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225 (cd. «Decreto fiscale») – con l'introduzione dell'art. 5-octies nel D.L. 28.6.1990, n. 167, conv. con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227 - ha **riaperto** i **termini** per la presentazione dell'**istanza di collaborazione volontaria** (cd. *Voluntary disclosure* o «VD») già prevista dagli artt. 5-quater e 5-septies, D.L. 167/1990 (introdotti dalla L. 186/2014).

In particolare, è previsto che dal 24.10.2016 (data di entrata in vigore dell'art. 5-octies, D.L. 167/1990) **fino al 31.7.2017** – i soggetti che procedono all'autoliquidazione (si veda *infra*) possono presentare la **documentazione integrativa** (relazione di accompagnamento) a corredo dell'istanza di collaborazione volontaria **entro il 30.9.2017** - è possibile avvalersi della procedura di **collaborazione volontaria** di cui agli artt. 5-quater e 5-septies, D.L. 167/1990 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza **non l'abbia già presentata in precedenza** (salvo **eccezioni**), anche per interposta persona.

Dalle istruzioni al modello di istanza pare di desumere che i soggetti che hanno presentato la **VD internazionale** nel 2015 possono presentare la **VD nazionale** nel 2017, e viceversa.

Le **modalità di invio** dell'istanza prevedono l'utilizzo **esclusivo** del canale **telematico**, mentre per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione occorre utilizzare esclusivamente la **Pec** all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta trasmissione dell'istanza.

Non sarà quindi più necessario effettuare la procedura volta a richiedere la notifica a mezzo Pec, come era previsto per la precedente versione di adesione (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 14.4.2016).

Quanto ai **termini di accertamento**, si prevede che l'Agenzia delle Entrate abbia tempo fino al **31.12.2018** per **accertare** le annualità oggetto di *voluntary*.

I benefici concessi dall'adesione vanno considerati sulla base dell'evoluzione avutasi fino alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016. Ad esempio, resta **confermata** la **disapplicazione** del **raddoppio dei termini** e delle **sanzioni** per la compilazione del Quadro RW (art. 12, D.L. 78/2009) per le attività localizzate in Paesi

black list (si tratta degli Stati indicati all'interno dei DD.MM. 21.11.2001 e 4.5.1999) che abbiano sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia e in relazione alle quali il contribuente, nell'ambito della VD, disponga il **rimpatrio** ovvero rilasci all'intermediario estero apposita **autorizzazione** al **trasferimento di informazioni** allo Stato italiano (*waiver*). Ma alla data del 24.10.2016 nuovi Stati – che in occasione della VD del 2015 erano considerati *black list* «senza accordo» - sono divenuti collaborativi (es. British Virgin Islands, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Jersey; Liechtenstein, Principato di Monaco, Singapore e Svizzera erano già considerati Stati collaborativi con la precedente procedura. Quanto ad Andorra, Bermuda e Panama si segnalano delle incertezze, in quanto per detti Stati la ratifica è avvenuta, rispettivamente con L. 3.10.2016, n. 190, L. 3.11.2016, n. 216 e L. 3.11.2016, n. 208), e l'entrata in vigore dei relativi accordi risulta **successiva** a quella della disposizione in argomento, ancorché all'interno delle Convenzioni sopracitate sia prevista una clausola per lo scambio di informazioni sul modello dell'art. 26 Ocse).

Il minor fronte temporale da regolarizzare (derivante dall'inapplicabilità del raddoppio dei termini), le minori imposte dovute, come pure la maggior collaborazione informativa tra detti Stati e l'Italia, potrebbero indurre i contribuenti a far emergere i valori ancora «nascosti».

L'attesa dello Stato si attesta a 1,6 miliardi di euro di entrate tributarie derivanti dalla riapertura dei termini in commento (art. 1, co. 633 e 634, L. 232/2016).

2. Novità

Tra le novità di maggior rilievo ricordiamo che il Legislatore:

- ha previsto una **sanatoria** in favore dei soggetti che hanno aderito alla **prima VD** (che sanava le irregolarità fino al 2013) ma che poi hanno **omesso di presentare i Quadri RW** per gli anni **2014 e 2015**. A questi soggetti **non** vengono applicate **sanzioni** se provvedono alla compilazione del quadro RW **entro 60 giorni** dalla pubblicazione della Legge di conversione (ossia **entro l'1.2.2017**);
- ha disposto una **misura di contrasto** per i soggetti che hanno **trasferito la residenza all'estero**, con l'idea che l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria si sarebbe concentrata sui soggetti residenti che, tenuti alla compilazione del Quadro RW, non hanno aderito alla precedente versione della VD. La stretta consiste nell'obbligo, imposto ai **Comuni italiani**, di inviare all'Agenzia delle Entrate, **entro i 6 mesi successivi** alla **richiesta di iscrizione** all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), i **dati** dei soggetti che trasferiscono all'estero la residenza, al fine di inserirli in **liste di controllo** relativo alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri.

Inoltre, la nuova VD consente di sanare le **violazioni commesse fino al 30.9.2016** (annualità relative ai periodi di imposta sino al 2015) per le quali sono **ancora pendenti i termini di accertamento**.

In deroga all'art. 3, co. 1, L. 27.7.2000, n. 212 (cd. «Statuto dei diritti del contribuente»), l'art. 5-octies, D.L. 167/1990 ha **prorogato i termini di decadenza** (di cui all'art. 43, D.P.R. 600/1973, all'art. 57, D.P.R. 633/1972 e all'art. 20, co. 1, D.Lgs. 472/1997), che scadono all'1.1.2015, fino al **31.12.2018** per le attività oggetto di collaborazione volontaria. Inoltre, è stata prevista una **proroga** fino al **30.6.2017** per la **liquidazione** delle **istanze** presentate nel **2015** nell'ambito della prima procedura di collaborazione volontaria introdotta con la L. 186/2014.

Tenendo conto della proroga dei termini in scadenza dall'1.1.2015 (fatto che incrementa il costo dell'adesione, data l'estensione dell'ambito temporale di regolarizzazione per mancanza di decadenza degli anni più remoti), con la VD è **possibile regolarizzare**:

- le **violazioni** degli obblighi di **monitoraggio fiscale dal 2009 (2004** nel caso di **raddoppio** dei termini). Solo per completezza si menziona l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. 23.10.2013, n. 24009 e 18.12.2014, n. 26848) secondo il quale - ove la violazione sia connessa all'evasione - il termine per la **contestazione** delle sanzioni relative al Quadro RW è legato ai termini di **decadenza** previsti per l'**accertamento** delle **imposte sui redditi**;
- le **violazioni** relative ai **redditi** (dichiarazione infedele; per il caso di omessa dichiarazione i termini si allungano di un anno) a partire **dal 2010 (2006** nel caso di **raddoppio** dei termini; per il caso di **omessa** dichiarazione i termini si **allungano di 2 anni**).

Merita di essere segnalata una **modifica procedurale** nella nuova versione di collaborazione volontaria, consistente nella modalità di **autoliquidazione** di quanto dovuto a titolo di maggiori imposte (incluse ritenute e contributi), di sanzioni ed interessi: mentre nella prima versione della *VD* spettava all'Ufficio calcolare il dovuto, con la *VD-bis* il **contribuente** stesso potrà **spontaneamente** effettuare i **calcoli** relativamente a quanto emerge a seguito della procedura di *disclosure*. In tal caso beneficerà di **sanzioni** in misura **ridotta** analoghe a quelle applicate in occasione della prima versione della *VD*, riduzione non fruibile da parte di coloro che, non avendo aderito alla precedente campagna di collaborazione volontaria, non procedono all'autoliquidazione.

Il **pagamento** – da effettuarsi, almeno per la prima delle 3 rate, **entro il 30.9.2017** - dovrà avvenire **senza** possibilità di effettuare la **compensazione** di cui all'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

Del **buon esito** della procedura di **autoliquidazione** l'Agenzia delle Entrate darà **apposita comunicazione** attraverso **Pec** (art. 1, co. 133, L. 28.12.2015, n. 208).

Se l'autoliquidazione da parte del contribuente risulta **errata** (es. versamento insufficiente) ovvero quest'ultimo **non vi provveda** affatto (liquidazione da parte dell'Ufficio entro il 31.12.2018), in quanto il contribuente attende l'invito al contraddittorio (istituto definitorio sopravvissuto solo ai fini della procedura *VD*), l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute applicando un **sistema sanzionatorio meno favorevole** all'istante. Si veda anche la Tabella n. 1.

TABELLA N. 1 – «VOLUNTARY DISCLOSURE»: IMPIANTO SANZIONATORIO			
Calcolo degli importi dovuti:	Sanzione per violazioni concernenti il Quadro RW	Sanzione per violazioni concernenti le imposte	Versamento insufficiente
Autoliquidazione (da parte del contribuente)	Riduzione al 75% (al 50% in caso di rimpatrio o di rilascio del <i>waiver</i>) del minimo edit-tale	Riduzione al 75% del mi-nimo edit-tale	Se l'errore è > al 30% (10% in caso di imposte sui redditi assoggettati a tassazione sostitutiva) delle somme da versare, queste ultime vengono maggiorate del 10% . Se l'errore è sotto detta soglia la maggiorazione è del 3% .
Liquidazione da parte dell' Ufficio	Riduzione all'85% (al 60% in caso di rimpatrio o di rilascio del <i>waiver</i>)	Riduzione all'85% del mi-nimo edit-tale	

Si ricorda che, ai fini della determinazione delle **sanzioni** in autoliquidazione per le violazioni relative al **monitoraggio fiscale**, si applicano gli istituti del **concorso** di **violazioni** e della **continuazione** previsti dall'art. 12, co. 1 e 5, D.Lgs. 472/1997, che prevedono l'applicazione di un'**unica sanzione, debitamente elevata**, quando si commettono più violazioni legate da un vincolo di progressione, anche in periodi di imposta diversi.

Restano altresì **ferme** le **riduzioni** delle misure sanzionatorie previste dall'art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997, ossia la possibilità di definire le sanzioni contestate con il pagamento di un importo pari ad **1/3** della sanzione indicata e comunque **non inferiore ad 1/3** dei **minimi edittali** previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Ai fini reddituali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5-quinquies, co. 4 e 7, D.L. 167/1990 e all'art. 12, co. 1,5 e 8, D.Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico), **riducendo** tale importo ad **1/6** per via dell'adesione (ai sensi dell'art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 218/1997).

In ipotesi di **versamento eccedente** derivante dall'autoliquidazione, il contribuente può chiedere a **rimborso** o utilizzare in **compensazione** l'eccedenza.

Proprio su questi punti nascono le **maggiori incertezze**, già viste con la precedente versione della procedura di collaborazione volontaria, e **ancora irrisolte**.

Ci si riferisce, in particolare, alle **difficoltà** nel **conteggio** delle imposte e delle sanzioni: da un lato l'**errore** comporta una **maggiorazione** della **sanzione** (dal 3% al 10%) e dall'altro il contribuente, come avveniva con la *VD* del 2015, resta **indifeso** qualora **non condividesse** la **quantificazione** effettuata dall'Ufficio.

Infatti, la **mancata accettazione** del contenuto dell'invito al contraddittorio comporta la **perdita** della **riduzione** delle **sanzioni** (che passano da 1/6 a 1/3). Ma se la fase contraddittoria si chiudesse **infruttuosamente**, la via contenziosa avverso gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni comporta il **mancato perfezionamento** della **procedura** (la quale si ottiene solo con il **pagamento integrale** del **quantum dovuto**, ai sensi dell'art. 5-octies, co. 1, lett. e), D.L. 167/1990), con l'effetto che si **perderebbe** la «**copertura**» **penale**, la **riduzione** delle **sanzioni**, ma anche il **mancato raddoppio** dei **termini** e delle **sanzioni** per le violazioni connesse a Paesi *black list* «con accordo».

Ciò accadrebbe salvo che non intervenga una (auspicabile) **interpretazione normativa** che subordini il perfezionamento della procedura all'esito del contenzioso.

In altre parole, ci si augura che venga stabilito che l'**impugnazione** degli atti **non pregiudichi** il perfezionamento della procedura, ma semplicemente lo subordini agli esiti del contenzioso.

Altro tema che resta aperto, sempre in relazione all'autoliquidazione in caso di *VD* internazionale, è la sorte delle **imposte assolute all'estero**, come l'euroritenuta, il cui scomputo è fino ad oggi negato, con buona pace del noto principio del divieto di doppia imposizione.

Significativa è anche la novità relativa all'**esonero** dalla **presentazione** del **Quadro RW** da parte di coloro che aderiscono all'attuale *VD* internazionale. L'esonero riguarda il periodo **2016 e 2017 fino** alla presentazione dell'**istanza** e ha lo scopo di **semplificare** gli **adempimenti** per i soggetti che aderiscono alla *disclosure*, i quali non devono compilare il Quadro RW e non indicano nel Mod. Unico le attività finanziarie oggetto di emersione.

L'esonero è fruibile a determinate **condizioni** ed entro certi **limiti**, come esposti nella Tabella n. 2.

TABELLA N. 2 - ESONERO DA RW E DA DICHIARAZIONE IN UNICO	
Oggetto dell'esonero	L'esonero riguarda solo le attività oggetto di emersione . L'esonero dall'indicazione nella dichiarazione dei redditi opera per attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nonché per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla Dir. 13.7.2009, n. 2009/65/CE, per i quali è versata – oltre alle addizionali Irpef regionale e comunale - l'Irpef con aliquota massima. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017
Limite temporale	L'esonero vale per l' anno 2016 e, relativamente al 2017, per la sola frazione del periodo d'imposta che precede la data di presentazione dell' istanza . Pertanto, se la <i>VD</i> venisse presentata il 30.9.2017, nel Mod. Unico 2018 andrebbero dichiarate nel Quadro RW le attività estere detenute nel periodo ottobre-dicembre 2017
Obblighi informativi	Le medesime informazioni che sarebbero confluite nel Quadro RW devono essere analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento

In relazione all'emersione (limitatamente alla *VD* nazionale) di **denaro contante** o di **valori al portatore**, è previsto che si **presume**, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di **violazione** degli **obblighi di dichiarazione** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva, nonché di violazioni relativi alla **dichiarazione dei sostituti d'imposta**, commesse nell'anno **2015** e nei **4 periodi d'imposta** precedenti.

ESEMPIO N. 1 – EMERSIONE DI DENARO CONTANTE – PRESUNZIONI DI MAGGIORI IMPONIBILI

Il Sig. Mario Rossi presenta istanza di collaborazione volontaria, indicando l'emersione di **denaro contante** pari a **100.000 euro**.


Per presunzione, salvo prova contraria, si prevede che detto importo abbia determinato i seguenti **maggiori imponibili** in capo al contribuente:

- anno 2015: euro 20.000;
- anno 2014: euro 20.000;
- anno 2013: euro 20.000;
- anno 2012: euro 20.000;
- anno 2011: euro 20.000

Si evidenzia che la norma non fornisce elementi per stabilire la **categoria reddituale** in cui inquadrare le suddette attività. Pertanto, è **incerto** se inquadrare i cennati importi sulla base del profilo soggettivo del contribuente, specie se lo stesso è un esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo (con conseguente impatto anche in termini di Iva e di Irap e di contributi previdenziali).

Negli altri casi la situazione resta alquanto incerta.

La VD può essere presentata **una sola volta**. Però, in caso di istanza validamente presentata entro il 31.7.2017, è possibile **integrare** e **rettificare** l'istanza già presentata. A tal fine occorre inviare una **nuova istanza** compilata in tutte le sue parti e barrata l'apposita casella.



RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)

EMERSIONE	Internazionale <input type="checkbox"/>	Nazionale <input type="checkbox"/>	Istanza trasmessa in precedenza <input type="checkbox"/>
CORREZIONE E INTEGRAZIONE	ISTANZA INTEGRATIVA <input type="checkbox"/>		
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del contribuente		
Persone fisiche	Cognome	Nome	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica
DATI DEL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale del rappresentante	Codice carica	Codice fiscale società

È la sezione che è stata oggetto delle modifiche più significative rispetto al precedente modello di adesione. In particolare, al **contribuente** è richiesto di **calcolare le imposte e i contributi**, nonché le relative **sanzioni** dovute ai maggiori imponibili emersi. Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell'imposta a cui si riferiscono, fino alla data in cui il contribuente effettuerà il versamento, applicando i tassi stabiliti dall'art. 20, D.P.R. 602/1973 e dall'art. 6, D.M. 21.5.2009.

CODICE FISCALE

Mod. n.

QUADRO VD

SEZIONE V PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE		REDDITI IRPEF/IRES				CONTRIBUTI	
		Maggiori imponibili	di cui prodotti all'estero	Maggiori imposte	Sanzioni	Maggiori imponibili	Maggiori contributi
VD20	2004	1	2	3	4	5	6
VD21	2005	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD22	2006	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD23	2007	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD24	2008	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD25	2009	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD26	2010	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD27	2011	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD28	2012	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD29	2013	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD30	2014	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD31	2015	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Il contribuente deve barrare l'apposita **casella**, nel modello di istanza, al fine di attestare che i valori oggetto di collaborazione volontaria **non derivano da reati diversi** da quelli di natura fiscale.

Inoltre, procederà all'**apertura** e all'**inventario**, in presenza di un **notaio** (adempimento già richiesto, per prassi, con la C.M. 28.8.2015 n. 31/E), delle **cassette di sicurezza** presso i quali sono custoditi i cennati valori, i quali dovranno essere versati «*su una **relazione vincolata fino alla conclusione della procedura***» presso **intermediari finanziari abilitati**.

Si ricorda anche che il **professionista** che assiste il contribuente è tenuto al rispetto degli obblighi **antiriciclaggio** (art. 5-quinquies, co. 1, lett. b), D.L. 167/1990; comunicato stampa Uif 2.9.2015; C.M. MEF 9.1.2015).

Da ultimo si ricorda che la riapertura dei termini per presentare la **VD** ripropone le **medesime «coperture»** in ambito penale previste dalla precedente versione della collaborazione volontaria introdotta dalla L. 186/2014. Tuttavia, l'art. 7, D.L. 193/2016 ha introdotto un **nuovo reato** che colpisce chi si avvale in modo **fraudolento** della procedura di **collaborazione volontaria** per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da **reati diversi** da quelli per i quali la punibilità è esclusa dall'art. 5-quinquies, co. 1, lett. a), D.L. 167/1990. Il nuovo illecito penale è punito con la **reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni**.

3. Modello di adesione

Il Provv. Ag. Entrate 30.12.2016, n. 233984/2016 ha disposto il **nuovo modello** di **istanza**, che presenta le seguenti sezioni:

- Frontespizio;
- Quadro VD che, a sua volta, si articola nelle sezioni:
 - I - Soggetti collegati (C.M. 16.7.2015, n. 27/E, par. 1.1 e par. 6.4; C.M. 19.2.2015, n. 6/E, par. 15.3; C.M. 13.3.2015, n. 10/E, par. 1.1);
 - II – Attività estere e violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;
 - III – Nuovi investimento all'estero;
 - IV – Attività estere alla data di emersione;
 - V – Prospetto di liquidazione, con determinazione – ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe - di maggiori imponibili, maggiori imposte/ritenute/contributi e sanzioni

4. Relazione accompagnatoria

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha approvato il nuovo modello ha fornito – nell'Allegato 4 - la traccia da seguire per stilare la **relazione accompagnatoria** di cui l'istanza deve essere corredata.

La relazione deve essere idonea a **rappresentare analiticamente**, per **ciascuna annualità** oggetto di collaborazione volontaria, i **dati** riportati nel modello e tutte le **notizie di supporto** necessarie a rendere gli stessi intellegibili.

Gli allegati alla relazione vanno numerati con codifica progressiva da A1 a An.

Il *format* prevede:

- un'**introduzione**, con la quale fornire un **quadro generale** delle violazioni oggetto di **VD**, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate. Vanno indicati gli anni interessati dall'emersione e il tipo di violazioni compiute in ciascun anno, evidenziando se nell'emersione sono presenti **contanti** e **valori al portatore**;
- un **prospetto di riconciliazione**, al fine di abbinare la **documentazione** presentata con quanto riportato nel modello di adesione;
- un **prospetto di liquidazione**, per esplicitare i **calcoli** effettuati per la determinazione degli importi indicati nelle rispettive colonne dell'istanza. Con riferimento al riquadro relativo all'Irpef/Ires occorre specificare, per ogni annualità e per ogni maggior imponibile, la **classificazione** del **reddito** ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 917/1986 e i relativi allegati di riferimento.

Da ultimo, si ricorda che laddove i documenti allegati siano redatti in **lingua straniera** occorre prevedere ed allegare anche la **traduzione in lingua italiana**.

ESEMPIO N. 2 – COMPILAZIONE DEL QUADRO VD

Con riguardo a maggiori imponibili prodotti all'estero, pari a 100.000 euro, indicati al rigo VD20

CODICE FISCALE

Mod. n.

QUADRO VD

SEZIONE V		REDDITI IRPEF/IRES				CONTRIBUTI		
		Maggiori imponibili	di cui prodotti all'estero	Maggiori imposte	Sanzioni	Maggiori imponibili	Maggiori contributi	
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE	VD20	2004	1	2	3	4	5	6
	VD21	2005						
	VD22	2006						
	VD23	2007						
	VD24	2008						
	VD25	2009						
	VD26	2010						
	VD27	2011						
	VD28	2012						
	VD29	2013						
	VD30	2014						
VD31	2015							

si dovrà indicare:

- VD20 (Maggiori imponibili prodotti all'estero) = 100.000, di cui:
- 50.000 a titolo di redditi di capitale (allegato di riferimento A1);
- 40.000 a titolo di redditi di lavoro autonomo (allegato di riferimento A2);
- 10.000 a titolo di redditi diversi (allegato di riferimento A3)